

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento costituisce l'atto costitutivo di UPIVEB. Esso rappresenta pertanto la base dell'intero sistema documentale dell'Associazione.

Il presente documento si applica a tutte le persone di UPIVEB, così come agli Associati, sia Ordinari che Sostenitori, per le parti di competenza.

2. Riferimenti

Non applicabile.

3. Termini e definizioni

Non applicabile.

**UNIONE PRODUTTORI ITALIANI
VITERIA E BULLONERIA
STATUTO**

edizione approvata dall'Assemblea Generale straordinaria UPIVEB del 25/06/2021

Art. 1

Costituzione

È costituita una Associazione di categoria denominata:

U.P.I.V.E.B.

Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria

È ammesso per brevità l'uso comune della sigla U.P.I.V.E.B.

L'Associazione ha sede in Milano.

Il patrimonio versato è di € 11.207,11

La sua durata è indeterminata.

Art. 2

Oggetto e scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per scopo di trattare, senza fini di lucro, tutte le questioni che riguardano l'attività delle Imprese che appartengono al Settore Manifatturiero dei *Fasteners* ed Affini e di assisterle in tutto quanto si riferisce alla loro attività specifica del settore.

Art. 3

Struttura dell'Associazione

L'Associazione è articolata in Gruppi di mercato aventi ciascuno autonomia di funzionamento e propri Organi Direttivi, nell'ambito e nel rispetto del regolamento di ogni Gruppo cui si partecipa, redatto dal Comitato di Presidenza e ratificato dall'Assemblea degli Associati.

Ogni Gruppo può suddividersi in singole Sezioni, in corrispondenza a specifiche esigenze, su proposta del Gruppo stesso ed accettazione del Comitato di Presidenza.

L'appartenenza ai Gruppi è libera, ma l'appartenenza ad almeno un Gruppo è vincolante per mantenere la qualifica di Associato dell'Associazione.

Art. 4

Ammissioni - Condizioni - Cessazioni

L'appartenenza all'Associazione "U.P.I.V.E.B." è deliberata dal Comitato di Presidenza su richiesta scritta dell'aspirante Associato sul modulo appositamente predisposto, che si deve impegnare all'osservanza dello Statuto dell'Associazione e dei Regolamenti dei singoli Gruppi ai quali si iscriverà.

L'iscrizione ad almeno un Gruppo di mercato è obbligatoria.

La decisione del Comitato di Presidenza è inappellabile.

La qualifica di Associato si perde nei seguenti casi:

- per dimissioni;
- per mancata appartenenza ad almeno un Gruppo di mercato;
- per esclusione deliberata dal Comitato di Presidenza dell'Associazione su proposta del proprio Presidente.

Art. 5

Contributi e Obblighi Sociali

Ogni singolo Associato dovrà contribuire alle spese di funzionamento dell'Associazione nella proporzione percentuale che sarà fissata in via preventiva entro i primi sei mesi di ciascun esercizio annuale dal Comitato di Presidenza dell'Associazione e successivamente approvata dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 6

Organi dell'Associazione e dei Gruppi di mercato

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli Associati;

- b) il Comitato di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Revisore dei Conti;
- g) i Comitati Operativi.

Sono Organi dei Gruppi di mercato:

- 1) l'Assemblea di Gruppo degli Associati;
- 2) il Presidente;
- 3) i Vicepresidenti espressi dalle eventuali Sezioni facenti parte del Gruppo.

Tutte le cariche dell'Associazione e dei Gruppi di mercato, se ricoperte da Associati, sono gratuite.

Art. 7

Assemblea Generale degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati:

- a) si riunisce annualmente su convocazione del Presidente entro il 30 Giugno di ogni anno per l'approvazione del rendiconto annuale e delle quote associative di ogni singolo Associato su proposte del Comitato di Presidenza;
- b) si riunisce in via straordinaria per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, alla cessazione dell'Associazione ed alla nomina di uno o più liquidatori;
- c) può inoltre essere convocata dal Comitato di Presidenza per deliberare in merito ad argomenti che il Comitato stesso, a maggioranza dei suoi membri, intendesse sottoporre al deliberato dell'Assemblea;
- d) senza la partecipazione al voto delle Aziende Leader, elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti (escluse le Aziende Leader), con autonoma votazione per ogni candidato, un numero, arrotondato per difetto, di Rappresentanti nel Comitato di Presidenza, pari alla metà del numero dei Rappresentanti delle Aziende Leader, scelti tra gli Associati stessi, escluse le Aziende Leader;
- e) può tenersi anche in forma virtuale mediante videoconferenza integrale con mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il Presidente, il Segretario della riunione o il Notaio.

Ogni Associato in regola con il versamento delle quote associative ha diritto ad un voto e può conferire delega scritta per la partecipazione in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese con il voto favorevole in prima o in seconda convocazione con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C. (1).

Per le modifiche di Statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per la modifica della norma statutaria che stabilisce il diritto delle Aziende Leader di nominare ciascuna un membro del Comitato di Presidenza, occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 8

Il Comitato di Presidenza dell'Associazione

Il Comitato di Presidenza dell'Associazione è costituito:

- 1) dai Rappresentanti che ognuna delle Aziende Leader indicherà al Comitato, con facoltà individuale di sostituzione del Rappresentante in corso di mandato;
- 2) dai Rappresentanti degli Associati eletti secondo quanto disposto all'art. 7 lettera d);
- 3) dai Presidenti dei Gruppi in cui è articolata l'Associazione;
- 4) dal Presidente del Comitato di Presidenza, eletto dal Comitato di Presidenza stesso, che sarà automaticamente Rappresentante italiano di diritto nel Board EIFI (*European Industrial Fasteners Institute* Aisbl);
- 5) da altri Membri italiani eletti nel Board EIFI.

Il Comitato oltre a eleggere il Presidente dell'Associazione, ratifica i Membri espressione delle Imprese associate di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, tra i quali elegge un Vicepresidente ad interim, che subentrerà al Presidente solo in caso di impedimento dello stesso.

Tutti i membri del Comitato di Presidenza dell'Associazione, compreso il Vicepresidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, salvo gli altri Membri italiani eletti nel Board EIFI in carica, che rimangono nel Comitato finché mantengono le rispettive cariche in EIFI e salvo i Rappresentanti delle Aziende Leader, che rimangono in carica finché i loro mandanti non li sostituiscano.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal suo Presidente e può essere convocato su richiesta di almeno i tre quarti dei Membri del Comitato stesso.

Le funzioni del Comitato di Presidenza dell'Associazione sono le seguenti:

- definisce ed elabora le linee guida dell'attività dell'Associazione e le propone all'Assemblea per la ratifica;

- redige i Regolamenti dei Gruppi di Mercato, ne coordina l'attività e delibera anche in autonomia dagli stessi nelle iniziative di interesse generale della categoria;
- regola il conferimento e la revoca di mandati ed incarichi generali e speciali;
- delibera l'equa ripartizione delle spese di funzionamento dell'Associazione fra gli Associati e propone all'Assemblea l'entità delle relative quote associative annuali;
- attribuisce ad alcuni degli Associati la qualifica di Associato Azienda Leader su proposta del proprio Presidente;
- quando ne ravvisi l'opportunità, provvede alla nomina di Comitati di lavoro e Comitati ad hoc, stabilendone gli obiettivi, la durata, la composizione, le funzioni e i poteri;
- al Comitato di Presidenza spettano pure tutti i poteri statutariamente conferiti al Presidente ed al Vicepresidente sui quali potrà esprimersi con delibera vincolante per gli stessi;
- provvede a redigere il rendiconto dell'esercizio, la relazione operativa relativa, la relazione programmatica, il preventivo finanziario e le quote associative per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

Le riunioni del Comitato di Presidenza possono tenersi anche in forma virtuale mediante videoconferenza integrale con mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il Presidente e il Segretario della riunione.

Delle deliberazioni del Comitato di Presidenza, validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi Membri (un voto per ogni persona a prescindere dalle cariche), verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Comitato di Presidenza, oltre ad essere automaticamente il Rappresentante italiano di diritto nel *Board* Eifi:

- rappresenta legalmente l'Associazione;
- ha il potere di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione nonché di delega al Direttore Generale dell'Associazione di parte dei propri poteri, da ratificare da parte del Comitato di Presidenza;
- cura i rapporti con le organizzazioni nazionali e/o estere aventi interessi comuni o connessi a quelli dell'Associazione stessa;
- convoca il Comitato di Presidenza quando lo ritiene necessario;
- convoca l'Assemblea Generale degli Associati.

Allo stesso possono essere delegati dal Comitato di Presidenza tutti o parte dei poteri a quest'ultimo spettanti.

Art. 10

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente ha funzione vicaria del Presidente.

Esso è eletto dal Comitato di Presidenza tra i suoi Membri espressione delle Imprese associate.

Il Vicepresidente subentra al Presidente in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo assumendone tutte le funzioni e con tutti i poteri allo stesso conferiti.

Art. 11

Il Direttore Generale

Il Comitato di Presidenza dell'Associazione, su proposta del Presidente, designa un Direttore Generale stabilendone le condizioni e definendone le deleghe.

Esso dipende direttamente dal Presidente dell'Associazione.

Da lui dipende il personale dell'Ufficio del quale propone al Presidente l'assunzione o il licenziamento.

Provvede all'organizzazione e direzione dell'ufficio dell'Associazione stessa e della sua attività.

Cura l'esecuzione delle delibere sia del Comitato di Presidenza che degli Organi Direttivi di Gruppo.

Art. 12

Revisore dei Conti

Il Comitato di Presidenza nomina un Revisore dei Conti che deve essere un professionista esterno al quale viene conferita la carica per tre esercizi e precisamente sino all'approvazione del rendiconto annuale del terzo anno ed è rieleggibile; può essere revocato per giusta causa.

Il Revisore di cui sopra dovrà essere scelto tra gli appartenenti al Ruolo dei Revisori Contabili.

Al Revisore è attribuita la funzione di controllo della gestione amministrativa dell'Associazione e del rendiconto annuale mediante verifiche e riscontri di cassa, ispezioni contabili ed esercitando la sorveglianza ed i controlli opportuni da assicurare la regolare gestione dei valori e la regolare tenuta dei conti.

Art. 13

I Comitati Operativi

Il Comitato di Presidenza può istituire ed annullare, definendone il funzionamento, su proposta del Presidente, una serie di Comitati Operativi che svolgano le funzioni di volta in volta rese necessarie dall'attività stessa dell'Associazione.

Ogni Comitato è gestito da un Responsabile nominato dal Comitato di Presidenza dell'Associazione, su proposta del Presidente.

Il Responsabile dura in carica 4 anni ed è rinnovabile.

Art. 14

Esercizi e rendiconti

Il Comitato di Presidenza dell'Associazione alla fine di ogni esercizio annuale, redigerà il rendiconto dell'esercizio, la relazione operativa relativa, la relazione programmatica ed il preventivo finanziario per l'esercizio successivo e le quote associative entro il 15 Giugno.

Il rendiconto dell'esercizio e la relazione operativa verranno sottoposti alla verifica del Revisore dei Conti.

Il Comitato di Presidenza convocherà, entro il successivo 30 Giugno dello stesso anno, a mezzo del suo Presidente, l'Assemblea Generale alla quale saranno sottoposti per l'approvazione i documenti di cui sopra.

Art. 15

Eventuale cessazione dell'Associazione

Verificandosi per qualsiasi causa la cessazione dell'Associazione, la liquidazione relativa sarà effettuata da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea degli Associati ed assistiti dal Revisore dei Conti.

Il fondo comune dell'Associazione, costituito dai proventi delle quote e dei contributi associativi, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'Associazione stessa - liquidate e dedotte tutte le passività esistenti - verrà ripartito tra gli Associati, esclusi gli Associati Sostenitori, in proporzione dei contributi associativi da essi rispettivamente versati nell'ultimo biennio.

In caso invece di sole passività, all'atto dell'eventuale cessazione dell'Associazione, queste dovranno essere coperte da tutti gli Associati, esclusi gli Associati Sostenitori, sempre in proporzione dei contributi associativi da essi versati nell'ultimo biennio.

Art. 16

Clausola compromissoria

Qualsiasi eventuale controversia, che insorgesse tra gli Associati e l'Associazione e tra gli Associati stessi sulla interpretazione ed applicazione delle norme del presente atto e dei Regolamenti di Gruppo, nonché sulla esecuzione e risoluzione dei rapporti, comunque e per qualsiasi titolo determinati per effetto di tali norme, tra gli Associati e l'Associazione e tra gli Associati reciprocamente, sarà deferita - con competenza esclusiva - ad un Collegio di tre Arbitri.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio Arbitro.

Il terzo, con funzioni di Presidente, sarà nominato dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

La domanda di arbitrato dovrà essere accompagnata dalla designazione dell'Arbitro scelto dall'istante e comunicata mediante lettera raccomandata.

Qualora l'altra Parte non proceda alla nomina del proprio Arbitro mediante PEC o lettera raccomandata, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della domanda di ricorso dell'arbitrato, la nomina dell'Arbitro mancante sarà fatta, su richiesta della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano il quale nominerà contemporaneamente anche il terzo Arbitro.

Il Collegio arbitrale deciderà in veste di amichevole compositore, senza formalità di procedura e con ogni più ampia facoltà di indagine e di istruttoria, pronunciando anche sulle spese del giudizio arbitrale.

Le sue decisioni sono inappellabili. La sede del Collegio arbitrale è in Milano.

Art. 17

Associati Sostenitori

Sono coloro che partecipano, con versamento di una quota associativa annuale, stabilita di anno in anno dal Comitato di Presidenza, alle sole iniziative ed ai servizi offerti o autorizzati dal Comitato di Presidenza dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni.

Tale categoria di Associati, dato il carattere particolare del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato, sia passivo che attivo, negli Organi Associativi, né tantomeno di esser convocata nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito registro "Associati Sostenitori".

Potranno far parte dell'Associazione in qualità di Associati Sostenitori i produttori della Filiera dei *Fasteners* ed Affini che ne facciano domanda al Comitato di Presidenza, accettando preventivamente

lo Statuto dell'U.P.I.V.E.B. ed obbligandosi all'osservanza delle sue norme e delle eventuali modifiche.

Potranno quindi far parte della categoria "Associati Sostenitori":

- le Acciaierie;
- i Trasformatori di acciaio;
- i Produttori di macchine ed impianti per la produzione di *Fasteners* ed Affini (stampatrici, filettatrici, forni TT, presse, etc.);
- i Produttori di attrezzature;
- i Trattamentisti termici;
- i Formulatori chimici;
- gli Applicatori di rivestimenti superficiali;
- i Produttori di rivestimenti pre-applicati (sistemi autofrenanti etc.);
- i Produttori di macchine, apparati e strumenti per il controllo;
- altri della Filiera di Fasteners ed Affini.

La decisione se accettare o meno la domanda spetta al Comitato di Presidenza dell'Associazione.

La qualifica di Associato Sostenitore si perde nei seguenti casi:

- per dimissioni;
- per perdita dei requisiti previsti dal presente articolo;
- per esclusione deliberata dal Comitato di Presidenza dell'Associazione.

Art. 18

Norma transitoria

Il presente Statuto entra in vigore in data entro il 15 Luglio 2021.

Il Comitato di Presidenza rimane in carica sino alla stessa data per garantire il passaggio dal vecchio Statuto al nuovo con i poteri attribuiti al Comitato stesso dal nuovo Statuto.

NOTE

(1) Art. 21 Cod. Civ. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto.